



# Votazione cantonale del 22 settembre 2013



## **Facoltà di far capo ad agenzie private per la sorveglianza di stranieri con misure amministrative**

Modifica del 15 aprile 2013  
della legge sull'esecuzione delle pene  
e delle misure per gli adulti

Pagine 3-8




## **Divieto di dissimulazione del viso nei luoghi pubblici**

Iniziativa popolare costituzionale elaborata  
del 15 marzo 2011 e controprogetto del  
Gran Consiglio del 17 aprile 2013

Pagine 9-19


1



## **Facoltà di far capo ad agenzie private per la sorveglianza di stranieri con misure amministrative**

Nella seduta del 15 aprile 2013 il Gran Consiglio ha approvato con 59 sì, 21 no e 3 astensioni la modifica della legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20 aprile 2010 (articolo 8b). La nuova norma prevede che, solo in casi eccezionali, il Consiglio di Stato può trasferire ad agenzie private alcuni compiti parziali di sicurezza delle persone sottoposte a fermo o a carcerazione amministrativa, inclusi i richiedenti l'asilo recalcitranti. Contro tale modifica è stato promosso un referendum che ha raccolto 8'986 sottoscrizioni valide ed è quindi riuscito. Spetta ora al Popolo approvare o respingere questa nuova norma.

2



## **Divieto di dissimulazione del viso nei luoghi pubblici**

Il 17 aprile 2013 il Gran Consiglio ha respinto l'iniziativa popolare costituzionale elaborata "Vietare la dissimulazione del viso nei luoghi pubblici e aperti al pubblico" del 15 marzo 2011, opponendole un controprogetto. L'iniziativa propone di inserire nella Costituzione cantonale il principio del divieto di mascheramento del viso nei luoghi pubblici, mentre il controprogetto indica di ancorare tale divieto nella legge sull'ordine pubblico. L'iniziativa, non essendo stata ritirata dai promotori nei termini di legge, deve essere posta in votazione popolare unitamente al controprogetto del Gran Consiglio.

# Facoltà di far capo ad agenzie private per la sorveglianza di stranieri con misure amministrative


## Oggetto della votazione

La modifica del 15 aprile 2013 della legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti dà la facoltà al Consiglio di Stato, solo in casi eccezionali (in particolare per far fronte a picchi di presenza di persone straniere), di trasferire ad agenzie private alcuni compiti parziali di sicurezza per la sorveglianza di stranieri sottoposti a fermo o a carcerazione amministrativa, inclusi i richiedenti l'asilo recalcitranti. Il compito degli agenti di custodia delle strutture carcerarie non è assolutamente toccato da questa misura, poiché gli agenti di custodia continueranno ad occuparsi di tutti i detenuti presso le strutture carcerarie che si trovano in carcerazione preventiva o che stanno scontando una pena o una misura; non si intende del resto caricare sul personale di custodia delle strutture carcerarie il compito di gestire gli asilanti che sono oggetto di misure solo amministrative. Con questa proposta si dà seguito ad una raccomandazione della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura, secondo la quale le carcerazioni amministrative di stranieri non possono essere effettuate presso le strutture carcerarie ("La Farera"), fosse anche solo per pochi giorni.

La legge federale sugli stranieri prevede le seguenti misure amministrative (non penali):

- la carcerazione preliminare;
- la carcerazione in vista di rinvio coatto;
- la carcerazione in vista di rinvio coatto per carente collaborazione o mancanza di documenti di viaggio;
- la carcerazione cautelativa, nonché la proroga della stessa.

Al riguardo, la Confederazione intende ora aumentare da fr. 140.– a fr. 200.– l'indennità forfettaria giornaliera che versa ai Cantoni per la detenzione amministrativa di stranieri. Qualora si imponessero misure coercitive a carico degli stranieri oggetto delle suddette misure amministrative, la responsabilità della sorveglianza compete in ogni caso alla Direzione delle strutture carcerarie.



# Perché votare **SI**

## Le argomentazioni del Governo e del Parlamento


---

Da anni si verifica un aumento del numero di incarcerazioni di stranieri fermati perché clandestini o ricercati da altri Cantoni, trasferiti dopo pochi giorni nel carcere amministrativo nei Grigioni o nei rispettivi Cantoni di competenza o riammessi in Italia o rimpatriati. Nei primi 5 mesi del 2013, sul totale di 864 incarcerazioni (2'034 in tutto il 2012), ben 244 (762 nel 2012) erano di tipo amministrativo, e 193 (262 nel 2012) erano ricerche di polizia per conto di altri Cantoni; ciò ha portato il Governo ad aumentare il numero dei posti presso il carcere giudiziario "La Farera", disponendo ora di una trentina di letti a castello per far fronte ai picchi di presenza.


Allo scopo di poter valutare l'eventualità di creare nuovi posti cella, probabilmente all'esterno delle strutture carcerarie, il Governo e il Parlamento hanno ritenuto opportuno disporre della base legale necessaria che consenta di far capo a ditte private per garantire parte dei compiti di sicurezza.

Governo e Parlamento chiedono quindi di votare **SI** a questa modifica, poiché:

- permette di far fronte a picchi eccezionali di presenze nelle strutture carcerarie;
- evita di mettere in difficoltà la Polizia e la Magistratura penale quando vi fosse il tutto esaurito e vi fossero incarcerazioni di carattere penale da effettuare;
- gli agenti privati incaricati della sorveglianza devono disporre della cittadinanza svizzera e sottostanno alla vigilanza della Direzione delle strutture carcerarie e potranno essere ingaggiati soltanto previo rapporto informativo della Polizia cantonale;
- gli agenti privati sottostanno obbligatoriamente alla formazione preventiva stabilita dal Governo, e vincolata all'impiego per la sorveglianza;

- 
- gli agenti privati devono rispettare i diritti e la dignità umana delle persone fermate amministrativamente;
  - contro i provvedimenti degli agenti privati è dato reclamo alle competenti autorità amministrative e giudiziarie;
  - evita un aggravio di lavoro per il corpo degli agenti di custodia;
  - sgrava di questo compito l'organico della Polizia cantonale, la quale può dedicare più tempo ai servizi di prevenzione richiesti dalla cittadinanza;
  - garantisce adeguata elasticità, poiché alle società private si farebbe capo, per periodi limitati nel tempo e secondo le necessità eccezionali;
  - assicura un uso razionale di risorse finanziarie;
  - da alcuni anni tutti i Cantoni fanno capo alle prestazioni del privato per il trasporto dei detenuti all'interno del territorio nazionale e tale collaborazione ha dato ottimi risultati.

**Per queste ragioni, il Governo e il Parlamento invitano a votare SI alla modifica del 15 aprile 2013 della legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti.**



# Perché votare **NO**

Le argomentazioni del Comitato referendario contrario alla modifica della legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

---

I promotori del referendum, sottoscritto da circa 9'000 cittadine e cittadini, invitano a votare NO alla modifica della legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (nuovo articolo 8b) per impedire la privatizzazione parziale della sorveglianza carceraria.

1. NO alla privatizzazione, perché vogliamo riservare agli agenti pubblici la prerogativa del ricorso a mezzi coercitivi e, in generale, la gestione della privazione della libertà delle persone, per garantire meglio il rispetto dei principi della legalità, della proporzionalità e del controllo dell'uso della forza. NO perché affidare a privati questi compiti è un azzardo per il cittadino e crea un pericoloso precedente di privatizzazione, che potrebbe essere un domani esteso ad altri ambiti della sorveglianza carceraria o della Polizia.
2. NO alla privatizzazione, perché non vogliamo demandare l'esecuzione di compiti di sorveglianza carceraria ad agenzie private, che possono assumere cittadini stranieri ed applicare condizioni di lavoro precarie ed insufficienti. NO perché lo Stato non deve favorire il dumping salariale. NO perché vogliamo mantenere riservati alle cittadine e ai cittadini svizzeri i posti per agente di custodia e perché vogliamo continuare ad applicare al settore carcerario le condizioni valide per il personale cantonale.
3. NO alla privatizzazione, perché vogliamo mantenere la professionalità attuale garantita dagli agenti di custodia del Canton Ticino, che beneficiano di una buona formazione tramite la frequenza di scuole a livello cantonale e nazionale. NO perché senza una buona formazione è impossibile sorvegliare casistiche di persone a rischio come gli stranieri recalcitranti e le persone in attesa di espulsione. NO perché non vogliamo che intervengano in questo ambito agenzie private di sicurezza, che non dispongono di personale sufficientemente formato per affrontare i problemi.

4. NO alla privatizzazione, per evitare il rischio di collusioni e fughe di notizie dalle strutture carcerarie, che sarebbe accresciuto dalla presenza di personale esterno, soprattutto se precario e malpagato, assunto dalle agenzie di sicurezza private.
5. NO alla privatizzazione, perché il Cantone non deve e non può speculare nell'ambito della sicurezza: lo Stato deve invece formare ed assumere agenti di custodia cantonali in numero sufficiente presso le carceri e altre strutture detentive per affrontare i compiti esistenti e quelli nuovi.



**Per queste ragioni, il Comitato referendario raccomanda di votare NO alla modifica del 15 aprile 2013 della legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti.**

# Modifica di legge sottoposta alla votazione



## Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20 aprile 2010; modifica

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio aggiuntivo 5 marzo 2013 n. 6644A del Consiglio di Stato,

### decreta:

I.

La legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20 aprile 2010 è modificata come segue:

**I. Sorveglianza delle persone sottoposte a fermo o a carcerazione amministrativa e dei richiedenti l'asilo che compromettono la sicurezza e l'ordine pubblici**

**Art. 8b (nuovo)** <sup>1</sup> Il Consiglio di Stato può trasferire a privati, in casi eccezionali, il compito di provvedere alla sorveglianza delle seguenti persone, se le stesse sono collocate in celle situate all'interno o all'esterno delle strutture carcerarie cantonali:

- a) di coloro che sono sottoposti a fermo o a carcerazione amministrativa secondo la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005;
- b) dei richiedenti l'asilo che compromettono la sicurezza e l'ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l'esercizio regolare dei centri di registrazione secondo la legge sull'asilo del 26 giugno 1998.

<sup>2</sup> Le modalità, che devono rispettare i diritti e la dignità umana delle persone fermate o carcerate, sono stabilite da contratti o accordi separati.

<sup>3</sup> Il Consiglio di Stato fissa i requisiti minimi di formazione che devono essere soddisfatti dagli agenti privati incaricati della sorveglianza.

<sup>4</sup> Gli agenti privati, nella loro attività di sorveglianza, sono sottoposti alla vigilanza della Direzione delle strutture carcerarie; essi possono fare uso di mezzi coercitivi soltanto per prevenire pericoli imminenti per l'ordine pubblico e in particolare per impedire evasioni, danneggiamenti e atti di violenza delle persone fermate o carcerate, contro sé stesse e contro terzi.

<sup>5</sup> Contro i provvedimenti degli agenti privati è dato reclamo alla Direzione delle strutture carcerarie entro cinque giorni; la decisione della Direzione delle strutture carcerarie è direttamente impugnabile con reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale di appello entro il termine di dieci giorni.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 15 aprile 2013

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **M. Foletti**

Il Segretario: **R. Schnyder**



# Divieto di dissimulazione del viso nei luoghi pubblici

## Oggetto della votazione

La votazione riguarda l'inserimento nella legislazione cantonale (Costituzione o legge sull'ordine pubblico) di una norma per introdurre il divieto di nascondere il volto nei luoghi pubblici e in quelli aperti al pubblico. La modifica si ispira a una regolamentazione analoga adottata di recente in Francia.

## Iniziativa

Il 15 marzo 2011 è stata promossa l'iniziativa popolare costituzionale elaborata denominata "Vietare la dissimulazione del viso nei luoghi pubblici e aperti al pubblico". Essa è stata sottoscritta da 11'767 firmatari. L'iniziativa propone di inserire nella Costituzione cantonale una norma (articolo 9a) per introdurre il divieto di nascondere il volto nei luoghi pubblici e in quelli aperti al pubblico.

## Controprogetto

Il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato condividono il principio e propongono l'introduzione di disposizioni legali per il divieto di nascondere il viso nei luoghi pubblici. Essi sono tuttavia dell'opinione che è eccessivo, inutile e sproporzionato modificare la Costituzione e propongono pertanto di introdurre il divieto nella legge sull'ordine pubblico.

## Divieto di nascondere il viso

Sia l'iniziativa popolare, sia il controprogetto introducono il divieto di nascondere il viso nelle vie pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico. Entrambe le proposte ammettono eccezioni e prevedono sanzioni per chi viola il divieto.

Nella seduta del 17 aprile 2013, il Gran Consiglio ha respinto l'iniziativa costituzionale con 25 sì, 41 no e 15 astensioni, e accolto il controprogetto con 46 sì, 18 no e 13 astensioni.



# Perché votare **due SI** dando poi la preferenza all'iniziativa

Il comitato promotore dell'iniziativa

Giorgio Ghiringhelli, Iris Canonica, Olga Cippà, Marina Masoni,  
Edo Pellegrini, Lorenzo Quadri, Alberto Siccardi, Leda Soldati,  
Roberta Soldati

---

Gli oggetti in votazione sono due. Entrambi propongono di introdurre il divieto di dissimulare il volto in pubblico. Noi invitiamo chi condivide questo divieto a votare **due SI**:

### **SI all'iniziativa popolare**

che chiede di introdurre il principio del divieto nella Costituzione cantonale e di regolare poi i dettagli (eccezioni e sanzioni) in una legge e

### **SI al controprogetto**

che chiede di introdurre il divieto solo in una legge.

Solo il **doppio SI** garantisce infatti che o l'una o l'altra proposta entrerà in vigore e che ci sarà un divieto di nascondere il volto in pubblico!

### **Ma... attenzione!**

Se entrambe le proposte saranno approvate, entrerà in vigore solo quella che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze alla domanda suppletoria (situata in fondo alla scheda di voto). Per sostenere l'iniziativa non basta dunque votare due SI ma occorre pure apporre una **crocetta** nella specifica casella "testo dell'iniziativa".

### **Perché l'iniziativa é da preferirsi al controprogetto?**

Se il principio del divieto verrà iscritto nella Costituzione, esso non potrà più essere tolto o allentato senza una nuova votazione popolare. Se invece verrà inserito solo in una semplice legge, esso potrebbe essere modificato in futuro dal Gran Consiglio senza risottoporre in modo automatico tale decisione al Popolo. Si tratta dunque di garantire il principio e metterlo al sicuro da giochetti politici. Inoltre l'iniziativa chiede che nessuno possa obbligare una persona a dissimulare il viso in ragione del suo sesso, ma il controprogetto ignora questa importante richiesta che mira a difendere le donne da certe usanze discriminatorie, poco rispettose della dignità umana e incompatibili con la nostra cultura.

---

**Difesa di valori  
meritevoli  
di figurare nella  
Costituzione**

Il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio, pur essendo d'accordo sul principio di vietare la dissimulazione del volto in pubblico per motivi di sicurezza, ritengono che sarebbe eccessivo inserire nella Costituzione una norma di polizia che a loro dire potrebbe figurare anche solo nella legge sull'ordine pubblico. Noi riteniamo invece che in ballo non vi siano solo motivi di sicurezza, ma anche la difesa di valori e di principi meritevoli di essere ancorati nella Costituzione, perché nascondere il proprio viso è contrario alla dignità della persona. Non sono i giuristi o i politici a decidere cosa entra o cosa non entra in una Costituzione, ma è il Popolo!

**Un divieto  
lungimirante  
a scopo  
preventivo  
e dissuasivo**

Chi avversa sia il controprogetto e sia l'iniziativa sostiene che si tratta di un divieto inutile, dato che in Ticino il problema attualmente non sussiste. Ma l'iniziativa si propone anche un effetto preventivo e dissuasivo, per evitare di dover intervenire quando i buoi saranno già usciti dalla stalla (come successo in Francia e in Belgio, dove il divieto è stato introdotto dai rispettivi Parlamenti per contrastare la crescente diffusione del burqa e del niqab).

Certo, sarebbe meglio se il divieto fosse introdotto a livello nazionale. Ma finora il Consiglio federale si è sempre opposto a richieste del genere, con la motivazione che spetta ai Cantoni provvedere alla salvaguardia della sicurezza interna.

**E allora il Ticino ha la possibilità di fare da apripista e di inviare un chiaro messaggio a Berna e agli altri Cantoni, approvando il divieto di dissimulare il volto in pubblico con una valanga di doppi SI ed una crocetta di preferenza all'iniziativa nella domanda suppletoria.**



# Perché votare **SI** al **controprogetto** e **NO** all'**iniziativa**

Le argomentazioni a sostegno del controprogetto

---

## **Sul principio**

L'introduzione del divieto di coprirsi il volto nei luoghi pubblici è **condivisibile**.

- Il divieto di coprirsi il volto nei luoghi pubblici contribuisce ad aumentare la sicurezza: infatti, in tal modo, le persone sono riconoscibili e identificabili. Nel controprogetto sono indicati i casi in cui è comunque possibile coprirsi il volto.
- Il divieto ha inoltre un effetto preventivo o dissuasivo.
- Coprirsi integralmente il volto per motivi religiosi o culturali può urtare obiettivamente contro le nostre concezioni.

## **Perché un controprogetto?**

Perché il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato sostengono un controprogetto se condividono il principio dell'iniziativa? La differenza essenziale tra l'iniziativa e il controprogetto risiede nel fatto che l'iniziativa modifica la Costituzione mentre il controprogetto modifica una legge.

- La Costituzione è la legge basilare dello Stato destinata ad accogliere le norme essenziali e i fondamenti su cui si poggia lo Stato. La Costituzione istituisce il Cantone, disciplina i diritti fondamentali e dà le indicazioni sull'ordinamento generale dello Stato, sulla sua organizzazione e sui suoi organi, attribuendo loro le competenze. Non è per contro scopo della Costituzione cantonale disciplinare aspetti specifici che devono invece semmai figurare in una legge.
- L'accoglimento dell'iniziativa popolare non è sufficiente all'attuazione del divieto di coprire il volto nei luoghi pubblici. L'articolo costituzionale proposto delega infatti alla legge la competenza di stabilire le eccezioni al divieto e le sanzioni. Per contro, il controprogetto già indica le eccezioni e include un disciplinamento delle sanzioni. Esso è pertanto più completo e fornisce da subito un'indicazione vincolante ai cittadini sulle eccezioni ammissibili al divieto di nascondere il viso.

In Svizzera sono poche le donne che si coprono integralmente per motivi religiosi. Non vi è pertanto un problema tale da giustificare la modifica della Costituzione cantonale.

## Caratteristiche principali delle due proposte

	Iniziativa	Controprogetto
<b>Testo modificato</b>	Costituzione cantonale	Legge sull'ordine pubblico
<b>Principio</b>	Divieto di nascondere il viso nei luoghi pubblici (art. 9a cpv. 1 Cost.)	Divieto di nascondere il viso nei luoghi pubblici (art. 1 legge)
<b>Divieto di obbligare terze persone a nascondere il viso</b>	Divieto esplicito di "obbligare una persona a dissimulare il viso in ragione del suo sesso" (art. 9a cpv. 2 Cost.)	
<b>Eccezioni</b>	Da regolare nella legge (art. 9a cpv. 3 Cost.)	La legge definisce quali eccezioni, in particolare, l'uso "di copricapi per ragioni di salute, di mezzi protettivi o difensivi imposti dalla legislazione sulla circolazione stradale e da quella sulla tutela dei lavoratori, di caschi e maschere di protezione del viso nelle discipline sportive, di vestiti particolari indossati durante le manifestazioni religiose e nei luoghi di culto o di abbigliamento portati per usanze locali" (art. 2 legge)
<b>Sanzioni</b>	Da regolare nella legge (art. 9a cpv. 3 Cost.)	Multa fino a 10'000 franchi; punibile anche l'infrazione commessa per negligenza (art. 9 legge)
<b>Entrata in vigore</b>	Dopo che il Gran Consiglio avrà adottato la legge di applicazione (art. 96 Cost.)	La legge sarà posta in vigore dal Consiglio di Stato nel corso del 2013

Il controprogetto del Gran Consiglio è più completo e concreto e può entrare subito in vigore. È pertanto preferibile rispetto all'iniziativa.

**Per le ragioni esposte, il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato invitano a votare NO all'iniziativa e SI al controprogetto, attribuendo la preferenza al controprogetto nella domanda eventuale.**



# Perché votare **NO** all'iniziativa e **NO** al controprogetto


Argomentazioni contrarie  
all'iniziativa popolare e al controprogetto

---

L'iniziativa popolare e il controprogetto partono dal presupposto che vi sia un'esigenza di introdurre il divieto di nascondere il volto nei luoghi pubblici.

In realtà, a livello pratico nel Cantone Ticino non vi è una tale esigenza. Da noi, i casi di persone con il volto coperto in luoghi pubblici sono estremamente rari e sporadici. Le discussioni su questo tema hanno origine da analoghe discussioni sorte altrove, in particolare in Francia e in Belgio. L'introduzione di un divieto di coprirsi il viso nel Cantone Ticino sembra quindi più motivata da uno spirito di emulazione che non da una necessità effettiva di disciplinare la questione.

**In conclusione, chi non reputa necessario introdurre il divieto di coprirsi il volto è invitato a votare NO all'iniziativa e NO al controprogetto.**



# Come votare

## 2

Repubblica e Cantone  
Ticino

Votazione cantonale del 22 settembre 2013

### **Iniziativa popolare costituzionale elaborata “Vietare la dissimulazione del viso nei luoghi pubblici e aperti al pubblico” e controprogetto**

**2.1** Volete accettare l'iniziativa popolare costituzionale elaborata “Vietare la dissimulazione del viso nei luoghi pubblici e aperti al pubblico” del 15 marzo 2011?

Rispondere  
SI o NO

**2.2** Volete accettare il controprogetto del Gran Consiglio del 17 aprile 2013?

Rispondere  
SI o NO

**2.3** Domanda eventuale nel caso in cui sia l'iniziativa popolare che il controprogetto vengano accettati dal Popolo.

Rispondere  
crociando solo la casella prescelta

Iniziativa

Controprogetto

Quale testo deve entrare in vigore?

NB: Alle domande **2.1** e **2.2** si può rispondere con **SI** o **NO**.  
Alla domanda **2.3** si deve rispondere soltanto con una crocetta; in caso contrario si considera che l'elettore non ha risposto a questa domanda.







# Con la scheda di voto si deve rispondere a tre domande

---

**2.1 Volete accettare l’iniziativa popolare costituzionale elaborata “Vietare la dissimulazione del viso nei luoghi pubblici e aperti al pubblico” del 15 marzo 2011?**

---

**2.2 Volete accettare il controprogetto del Gran Consiglio del 17 aprile 2013?**

Le elettrici e gli elettori hanno la possibilità di votare nei seguenti modi:

- **sì** all’iniziativa e **sì** al controprogetto
- **sì** all’iniziativa e **no** al controprogetto
- **no** all’iniziativa e **sì** al controprogetto
- **no** all’iniziativa e **no** al controprogetto

---

**2.3 Domanda eventuale**

Nel caso in cui sia l’iniziativa sia il controprogetto vengano accettati, deve entrare in vigore l’iniziativa o il controprogetto? A questa terza domanda si può rispondere mettendo una crocetta nel cerchio dell’iniziativa oppure in quello del controprogetto. In questo modo si sceglie se dare la preferenza all’iniziativa o al controprogetto.

# Modifica di legge sottoposta alla votazione



## Iniziativa popolare costituzionale elaborata presentata il 15 marzo 2011 denominata «Vietare la dissimulazione del viso nei luoghi pubblici e aperti al pubblico»

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l’iniziativa popolare costituzionale elaborata presentata il 15 marzo 2011 denominata «*Vietare la dissimulazione del viso nei luoghi pubblici e aperti al pubblico*» e tendente ad introdurre, nella Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997, due nuove disposizioni del seguente tenore;

### **Art. 9a - Divieto di dissimulazione del proprio viso**

<sup>1</sup>Nessuno può dissimulare o nascondere il proprio viso nelle vie pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico (ad eccezione dei luoghi di culto) o destinati ad offrire un servizio pubblico.

<sup>2</sup>Nessuno può obbligare una persona a dissimulare il viso in ragione del suo sesso.

<sup>3</sup>Le eccezioni al primo capoverso e le sanzioni sono stabilite dalla legge.

### **Art. 96 - Disposizione transitoria dell’art. 9a**

*L’art. 9a entra in vigore contemporaneamente alla nuova legge di applicazione.*

- richiamati gli articoli 82 e seguenti della Costituzione cantonale e 129 e seguenti della Legge sull’esercizio dei diritti politici;
- visto il messaggio 16 gennaio 2013 n. 6732 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 25 marzo 2013 n. 6732 R1 della Commissione delle petizioni e dei ricorsi,

### **decreta:**

#### **I.**

L’iniziativa popolare elaborata in materia costituzionale denominata «*Vietare la dissimulazione del viso nei luoghi pubblici e aperti al pubblico*» è respinta.

#### **II.**

È adottato il seguente controprogetto:

La legge sull’ordine pubblico del 29 maggio 1941 è modificata come segue:

**Art. 1** Nessuno può dissimulare il proprio viso o nascondarlo completamente nelle vie pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico o destinati ad offrire un servizio pubblico.

Divieto  
di dissimulazione  
del viso  
a. principio

b. eccezioni

**Art. 2** Il divieto di cui all'articolo 1, in particolare, non si applica all'uso di copricapi per ragioni di salute, di mezzi protettivi o difensivi imposti dalla legislazione sulla circolazione stradale e da quella sulla tutela dei lavoratori, di caschi e maschere di protezione del viso nelle discipline sportive, di vestiti particolari indossati durante le manifestazioni religiose e nei luoghi di culto o di abbigliamenti portati per usanze locali.

Dolo  
e negligenza

**Art. 9** Le contravvenzioni alle disposizioni previste dalla presente legge sono punite anche se commesse per negligenza.

### **III.**

È raccomandato al popolo di respingere l'iniziativa e di accogliere il controprogetto.

### **IV.**

La presente modifica di legge, se accolta in votazione popolare o, in caso di ritiro dell'iniziativa e trascorso il termine per l'esercizio del diritto di referendum, è pubblicata nel Bollettino ufficiale e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Bellinzona, 17 aprile 2013

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **M. Foletti**

Il Segretario: **R. Schnyder**

## Come si vota

Il voto si esprime con la formula **SI** o **NO**.

Per il caso speciale dell'iniziativa con controprogetto l'elettore può rispondere **SI** o **NO** ad entrambe le domande principali. Alla domanda eventuale l'elettore deve rispondere soltanto con una crocetta; in caso contrario si considera che non ha risposto a questa domanda (il voto sulle domande principali – iniziativa e controprogetto – rimane comunque valido).

---

### Orari di voto

La votazione cantonale ha luogo **domenica 22 settembre 2013 e nei giorni stabiliti dal Municipio**. Gli elettori sono invitati a porre attenzione agli orari di voto e ai giorni di apertura degli uffici elettorali, consultando gli albi comunali, verificando i documenti informativi allegati al materiale di voto oppure chiedendo informazioni alla Cancelleria comunale.

---

### Voto per corrispondenza generalizzato

È possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto.

**Le buste per il voto per corrispondenza devono essere spedite per il tramite del servizio postale (con affrancatura) oppure recapitate alla Cancelleria o depositate, laddove esistono, nelle buca delle lettere comunali (senza affrancatura).**

---

### Modalità di voto

L'elettore compila la scheda di voto e la ripone nell'apposita busta. Successivamente indica di proprio pugno la data di nascita completa e sottoscrive (firma autografa) **la carta di legittimazione di voto (la lettera intera, senza ritagliarla)** che ripone unitamente alla busta con l'indicazione votazione cantonale e quella con l'indicazione votazione federale, nella busta di trasmissione grigia per il voto per corrispondenza.

Le buste per il voto per corrispondenza devono giungere alla Cancelleria comunale **entro le ore 12.00 di domenica 22 settembre 2013** per essere considerate ai fini dello spoglio. Si consiglia di non attendere gli ultimi giorni per l'invio della busta.

---

### Voto al seggio elettorale

**L'elettore che vota al seggio deve portare con sé la carta di legittimazione di voto;** essa serve quale prova di non aver votato per corrispondenza.

Per ulteriori informazioni è a disposizione il numero verde 0800 00 15 00 oppure il sito [www.ti.ch/diritti-politici](http://www.ti.ch/diritti-politici)